REGOLAMENTO (UE) N. 408/2010 DEL CONSIGLIO

dell'11 maggio 2010

recante modifica del regolamento (CE) n. 194/2008 del Consiglio che proroga e intensifica le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215, paragrafo 1,

vista la decisione 2010/232/PESC del Consiglio, del 26 aprile 2010, che proroga le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar [1],

vista una proposta congiunta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 4 della decisione 2010/232/PESC vieta l'acquisto, l'importazione e il trasporto dalla Birmania/Myanmar nell'Unione di talune specifiche categorie di merci.

(2) L'articolo 8 della decisione 2010/232/PESC dispone che siano sospesi gli aiuti non umanitari o i programmi di sviluppo, ad eccezione però di progetti e programmi a sostegno di determinati obiettivi specifici.

(3) Il regolamento (CE) n. 194/2008 [2] dà attuazione al divieto di acquisto, importazione e trasporto delle categorie di merci ivi specificate all'articolo 2, paragrafo 2. Occorre tuttavia chiarire che il divieto di acquistare tali merci in Birmania/Myanmar non si applica nel caso in cui l'acquisto sia effettuato nel quadro di un progetto o programma di aiuti umanitari o di un progetto o programma di sviluppo non umanitario a sostegno degli obiettivi descritti all'articolo 8, lettere a), b) e c), della decisione 2010/232/PESC.

(4) È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 194/2008,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 2 del regolamento (CE) n. 194/2008 è aggiunto il paragrafo seguente:

«5. Il divieto di acquistare le merci soggette a misure restrittive, che figura al paragrafo 2, lettera b), non si applica ai progetti e programmi di aiuti umanitari o ai progetti e programmi di sviluppo non umanitari condotti in Birmania/Myanmar a sostegno:

a) dei diritti dell'uomo, della democrazia, del buon governo, della prevenzione dei conflitti e dello sviluppo della capacità della società civile;

b) della salute e dell'istruzione, della riduzione della povertà e, in particolare, della fornitura del fabbisogno di base e dei mezzi di sussistenza per le popolazioni più povere e vulnerabili; oppure

c) della tutela dell'ambiente, e, in particolare, dei programmi che affrontano il problema del disboscamento eccessivo e non sostenibile che provoca la deforestazione.

L'acquisto delle merci oggetto delle misure restrittive deve essere preventivamente autorizzato dalle competenti autorità indicate nei siti web elencati nell'allegato IV. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione dell'eventuale autorizzazione concessa ai sensi del presente paragrafo.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 11 maggio 2010.

Per il Consiglio
La presidente
Á. GONZÁLEZ-SINDE REIG

[1] GU L 105 del 27.4.2010, pag. 22.
[2] GU L 66 del 10.3.2008, pag. 1.